Articolo 6

Le modalità d'applicazione del presente regolamento sono fissate secondo la procedura prevista all'articolo 38 del regolamento n. 136/66/CEE.

Articolo 7

Il presente regolamento entra in vigore il 1° luglio 1967.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, addí 27 giugno 1967.

Per il Consiglio

Il Presidente

Ch. HEGER

REGOLAMENTO N. 170/67/CEE DEL CONSIGLIO

del 27 giugno 1967

che instaura un regime comune degli scambi per l'ovoalbumina e la lattoalbumina e che abroga il regolamento n. 48/67/CEE

IL CONSIGLIO DELLA COMUNITÀ ECONOMICA EUROPEA,

Visto il Trattato che istituisce la Comunità Economica Europea, e in particolare l'articolo 14, paragrafo 7, e gli articoli 28, 92, 93, 94, 111 e seguenti e 235,

Vista la proposta della Commissione,

Visto il parere del Parlamento Europeo,

Considerando che l'ovoalbumina, non essendo contemplata dall'allegato II del Trattato, è esclusa dall'applicazione delle disposizioni agricole del Trattato, mentre il giallo d'uova è sottoposto a tali disposizioni;

Considerando che ne risulta una situazione che potrebbe compromettere l'efficacia della politica agricola comune nel settore delle uova;

Considerando che, per giungere ad una soluzione d'equilibrio, il regolamento n. 48/67/CEE del Consiglio del 7 marzo 1967, che instaura un regime comune degli scambi per l'ovoalbumina e la lattoalbumina [1], ha istituito un regime di scambi per l'ovoalbumina analogo a quello previsto per le uova; che l'applicazione di tale regime è stata estesa anche alla lattoalbumina, poiché questo prodotto potrebbe in larga misura sostituirsi all'ovoalbumina;

Considerando che il regolamento n. 122/67/CEE del Consiglio del 13 giugno 1967, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore delle uova [2], instaura nella Comunità, con effetto dal 1° luglio 1967, un regime di mercato unico delle uova, comportante in particolare prelievi unici e restituzioni uniche nei confronti dei paesi terzi per le uova e per il giallo d'uova, allo stato naturale o sotto forma di prodotti di trasformazione che contengono bianco d'uova;

Considerando che il regime di scambi applicabile alle albumine deve conformarsi al regime in vigore per le uova, data la dipendenza delle prime dalle seconde;

Considerando che i prezzi dell'ovoalbumina si formano di norma in funzione dei prezzi delle uova che sono differenti nei vari Stati membri e sul mercato mondiale; che, per evitare distorsioni di concorrenza risultanti da tale differenza di prezzo, è necessario riscuotere all'importazione un'imposta il cui importo sia tale da com-

---

[1] GU n. 44 del 10. 3. 1967, pag. 646/67.

[2] GU n. 117 del 19. 6. 1967, pag. 2293/67.

pensare questa diseguaglianza; che, sembra che il metodo piú indicato per determinare l'importo di detta imposta consista nel derivarlo dal prelievo applicabile alle uova in guscio;

Considerando che è necessario prevedere coefficienti diversi secondo la presentazione del prodotto trasformato;

Considerando che sul mercato mondiale il prezzo delle uova e le spese di trasformazione non sono i soli fattori che influenzano il prezzo dell'albumina; che, per garantire l'efficacia del sistema d'imposte all'importazione, è necessario prevedere un importo supplementare da aggiungere alla imposta quando le offerte sul mercato mondiale siano fatte a prezzi anormalmente bassi;

Considerando che, nella misura necessaria al buon funzionamento del meccanismo delle restituzioni all'esportazione previsto per le uova dal regolamento n. 122/67/CEE e del sistema istituito dal presente regolamento, occorre prevedere la possibilità di disciplinare il ricorso al regime detto del traffico di perfezionamento attivo e ove lo esiga la situazione del mercato, il divieto di tale ricorso;

Considerando che il regime d'imposte all'importazione consente di rinunciare a qualsiasi altra misura di protezione alle frontiere esterne della Comunità; che l'attuazione di un mercato unico implica l'abolizione alle frontiere interne della Comunità di tutti gli ostacoli alla libera circolazione delle merci di cui trattasi;

Considerando che il passaggio dal regime del regolamento n. 48/67/CEE al regime instaurato dal presente regolamento, deve effettuarsi nelle migliori condizioni; che i prodotti commercializzati durante le prime settimane successive alla applicazione del presente regolamento saranno stati fabbricati con uova ottenute utilizzando cereali acquistati ai prezzi nazionali validi anteriormente a tale data nel paese produttore e differenti dai prezzi comuni; che, pertanto, i costi di produzione di albumina potranno per un certo tempo essere influenzati dalle differenze esistenti tra i prezzi nazionali dei cereali validi anteriormente a tale data e tra tali prezzi e i prezzi comuni; che le differenze nei costi di produzione potrebbero portare ad alcune perturbazioni nel commercio tra gli Stati membri e con i paesi terzi; che occorre pertanto prevedere, per le importazioni dei prodotti di cui trattasi e per un dato periodo transitorio, la possibilità di applicare imposte intracomunitarie alla importazione, nonché imposte all'importazione supplementari in aggiunta alle imposte all'importazione nei confronti dei paesi terzi; che inoltre possono risultare necessarie altre misure transitorie per facilitare il passaggio dal regime del regolamento n. 48/67/CEE al regime previsto dal presente regolamento,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Negli scambi tra la Comunità e i paesi terzi sono applicate imposte all'importazione per i prodotti seguenti:

Numero della tariffa doganale comune	Designazione delle merci
ex 35.02	Albumine
ex A II	altre (da quelle non atte o rese inadatte all'alimentazione umana)
	a) Ovoalbumina e lattoalbumina
	1. essiccate (in fogli, scaglie, cristalli, polveri, ecc.)
	2. altre

Articolo 2

1. L'importo dell'imposta da applicare all'importazione nella Comunità di ciascuno dei prodotti di cui all'articolo 1 è pari all'importo del prelievo applicabile alle uova in guscio — fissato conformemente alle disposizioni dell'articolo 4, paragrafo 1, del regolamento n. 122/67/CEE — al quale è applicato il coefficiente di cui all'articolo 3, relativo al prodotto in questione.

2. Gli importi di dette imposte sono fissati in anticipo per un periodo di tre mesi, secondo la procedura di cui all'articolo 17 del regolamento n. 122/67/CEE.

Articolo 3

I coefficienti per i prodotti di cui all'articolo 1 sono stabiliti secondo la procedura prevista all'articolo 17 del regolamento n. 122/67/CEE, determinando il valore complementare dei coefficienti fissati per il giallo d'uova in base

al rapporto precisato all'articolo 5, paragrafo 1, secondo trattino, del regolamento n. 122/67/CEE.

Articolo 4

Se si costata sul mercato della Comunità un aumento notevole dei prezzi, e se tale situazione rischia di protrarsi nel tempo e se in conseguenza il mercato subisce o rischia di subire perturbazioni, possono essere adottate le misure necessarie.

Il Consiglio, che delibera su proposta della Commissione secondo la procedura di voto di cui all'articolo 43, paragrafo 2, del Trattato, stabilisce le norme generali di applicazione del presente articolo.

Articolo 5

1. È fissato un prezzo limite per i prodotti di cui all'articolo 1, liquidi o congelati, ed un prezzo limite per gli stessi prodotti essiccati. Tale fissazione è effettuata sulla base del prezzo limite stabilito per le uova in guscio conformemente alle disposizioni dell'articolo 7, paragrafo 2, del regolamento n. 122/67/CEE, tenendo conto del minor valore della materia di base, dei coefficienti di cui all'articolo 3 e delle spese di trasformazione.

2. I prezzi limite sono fissati in anticipo per un periodo di tre mesi.

3. Nel caso in cui il prezzo d'offerta franco frontiera di un prodotto scenda al disotto del prezzo limite, l'imposta all'importazione applicabile a tale prodotto viene aumentata di un importo supplementare, pari alla differenza tra il prezzo limite e il prezzo d'offerta franco frontiera.

Tuttavia tale importo supplementare non si applica nei confronti dei paesi terzi che siano disposti a garantire, e siano in grado di farlo, che il prezzo praticato all'importazione nella Comunità di prodotti originari e in provenienza dai rispettivi territori non sarà inferiore al prezzo limite dello stesso prodotto, e che sarà evitata qualsiasi deviazione di traffico.

4. Il prezzo d'offerta franco frontiera viene stabilito per tutte le importazioni in provenienza da tutti i paesi terzi.

Tuttavia, qualora le esportazioni da uno o più paesi terzi siano effettuate a prezzi anormalmente bassi, inferiori ai prezzi praticati dagli altri paesi terzi, viene stabilito un secondo prezzo d'offerta franco frontiera per le esportazioni da questi altri paesi.

5. Le modalità d'applicazione del presente articolo sono stabilite secondo la procedura di cui all'articolo 17 del regolamento n. 122/67/CEE.

Secondo la stessa procedura sono fissati:

— i prezzi limite;

— se del caso, gli importi supplementari.

Articolo 6

1. Nella misura necessaria al buon funzionamento dell'organizzazione comune dei mercati delle uova e del sistema del presente regolamento, il Consiglio, che delibera su proposta della Commissione secondo la procedure di voto di cui all'articolo 43, paragrafo 2, del Trattato, può escludere totalmente o parzialmente il ricorso al regime di traffico di perfezionamento attivo per i prodotti di cui all'articolo 1, destinati alla fabbricazione di prodotti contemplati nello stesso articolo.

2. Le disposizioni comunitarie che disciplinano il traffico di perfezionamento attivo per i prodotti di cui all'articolo 1 vengono adottate il 1° luglio 1968 al più tardi.

3. Secondo la procedura di cui al paragrafo 1, vengono adottate le norme applicabili fino all'entrata in vigore della regolamentazione di cui al paragrafo 2, per quanto concerne:

a) il tasso di resa applicato per determinare il quantitativo di prodotti di cui all'articolo 1, utilizzati nella fabbricazione delle merci risultanti dalla trasformazione ed esportate;

b) ai fini dell'applicazione dell'imposta all'importazione, la determinazione del quantitativo di prodotti utilizzati corrispondente alle merci risultanti dalla trasformazione, immesse in libera pratica.

4. Ai sensi del presente articolo è considerato come regime di traffico di perfezionamento attivo l'insieme delle disposizioni che stabiliscono le condizioni di utilizzazione nella Comunità dei prodotti dei paesi terzi che beneficiano di esenzione dalle imposte all'importazione loro applicabili e che sono necessari per ottenere merci destinate all'esportazione.

Articolo 7

1. Le regole generali per l'interpretazione della tariffa doganale comune e le regole particolari per la sua applicazione sono applicabili

per la classificazione dei prodotti di cui al presente regolamento; la nomenclatura tariffaria che risulta dall'applicazione del presente regolamento è riportata nella tariffa doganale comune a decorrere dalla data in cui tale tariffa è applicata integralmente.

2. Salvo contrarie disposizioni del presente regolamento o deroga decisa dal Consiglio, che delibera su proposta della Commissione secondo la procedura di voto di cui all'articolo 43, paragrafo 2, del Trattato, sono vietate negli scambi con i paesi terzi:

— la riscossione di qualsiasi dazio doganale o tassa di effetto equivalente;

— l'applicazione di restrizioni quantitative o misure di effetto equivalente.

Articolo 8

1. Negli scambi intracomunitari sono vietate:

— la riscossione di dazi doganali o tassa di effetto equivalente;

— l'applicazione di misure d'effetto equivalente a restrizioni quantitative.

2. Non sono ammesse alla libera circolazione all'interno della Comunità le merci di cui all'articolo 1 ottenute o fabbricate utilizzando prodotti non contemplati dall'articolo 9, paragrafo 2, e dall'articolo 10, paragrafo 1, del Trattato.

Articolo 9

Gli Stati membri e la Commissione si comunicano reciprocamente i dati necessari all'applicazione del presente regolamento. Le modalità della comunicazione e della diffusione di tali dati sono stabilite secondo la procedura di cui all'articolo 17 del regolamento n. 122/67/CEE.

Articolo 10

1. Per compensare le differenze esistenti tra i costi di alimentazione negli Stati membri risultanti dai divari tra i rispettivi prezzi dei cereali da foraggio anteriormente al 1° luglio 1967 può essere prevista, per il periodo avente termine il 30 luglio 1967, per i prodotti di cui all'articolo 1 la riscossione di un'imposta all'importazione in uno Stato membro in provenienza da un altro Stato membro.

2. Per compensare le differenze esistenti tra i costi di alimentazione nei paesi terzi e quelli negli Stati membri aventi prezzi dei cereali da foraggio più elevati dei prezzi comuni e risultanti dalle differenze tra tali prezzi anteriormente al 1° luglio 1967, può essere prevista per il periodo avente termine il 30 luglio 1967, per i prodotti di cui all'articolo 1, in aggiunta alle imposte all'importazione di cui all'articolo 2, aumentate, se del caso, in applicazione dell'articolo 5, la riscossione di un'imposta all'importazione supplementare alla importazione in provenienza dai paesi terzi.

3. Il Consiglio, che delibera su proposta della Commissione secondo la procedura di voto dell'articolo 43, paragrafo 2, del Trattato, stabilisce, se necessario, gli importi delle imposte all'importazione e delle imposte alla importazione supplementari di cui ai paragrafi precedenti.

Articolo 11

Qualora siano necessarie misure di carattere transitorio per agevolare il passaggio del regime istituito dal regolamento n. 48/67/CEE a quello istituito dal presente regolamento, esse vengono adottate secondo la procedura di cui all'articolo 17 del regolamento n. 122/67/CEE. Esse sono applicabili al più tardi sino al 31 dicembre 1967.

Articolo 12

Il regolamento n. 48/67/CEE è abrogato a decorrere dal 1° luglio 1967.

Articolo 13

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale delle Comunità Europee*.

Il regime previsto dal presente regolamento è applicabile a decorrere dal 1° luglio 1967.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, addí 27 giugno 1967.

Per il Consiglio

Il Presidente

Ch. HEGER